

Antiriciclaggio

Le linee guida per i commercialisti

Il CNDCEC ha approvato le linee guida in materia di antiriciclaggio per la categoria. Particolare oggetto delle stesse è l'adeguata verifica della clientela; merita tuttavia qualche considerazione anche la delicata tematica dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Prof. Avv. Ivo Caraccioli - Università di Torino - Presidente "Centro di diritto penale tributario"

Il 5 novembre scorso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, coadiuvato dalla Commissione di esperti presieduta da Lucia Starola, e coordinata dal Delegato Enricomaria Guerra, ha approvato le **linee guida** in materia di **antiriciclaggio** per la categoria.

Oltre alla specifica tematica dell'**adeguata verifica della clientela**, costituente particolare oggetto delle stesse, merita svolgere qualche breve considerazione in relazione alla delicata tematica dell'**obbligo di segnalazione delle operazioni sospette** (art. 41 e seguenti, D.Lgs. n. 231/2007), che sta suscitando notevoli preoccupazioni tra i professionisti, anche in relazione alla **tutela del segreto professionale**, e questo specialmente in riferimento ai reati tributari commessi dal cliente.

Il riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) consiste nel fatto di chi, senza essere concorso nel reato-base, «sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa». E' il caso di chi riceve denaro «sporco» e lo restituisce «lavato». Molto più lato è, invece, il contenuto dell'altro reato (art. 648-*ter* c.p.), che consiste nel fatto di chi, sempre senza essere concorso nel reato-base, «impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto». Pertanto, risponde di tale reato anche chi, avendo ricevuto **denaro proveniente da un qualsiasi delitto** nella commissione del quale non è concorso, lo impiega in qualsiasi attività, ripetesi **anche lecita**.

La nuova definizione di riciclaggio «ai soli fini del presente decreto» (art. 2 lettera c, D.Lgs. n. 231/2007), nella parte relativa all'«**utilizzo di beni provenienti da attività criminose**», pone il problema amministrativo del commercialista per l'**omessa segnalazione in caso di reati tributari** (ad esempio, «dichiarazione infedele» di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 74/2000) **commessi dal cliente**.

Le conseguenze sono preoccupanti, in quanto ad ogni ipotesi di **evasione fiscale, penalmente rilevante**, data la natura delittuosa del reato fiscale, conseguirebbe **automaticamente** l'incriminazione per l'art. 648-*ter*. Con la conseguenza ulteriore che il professionista, consulente abituale dell'impresa, debba provvedere alla segnalazione quale operazione sospetta, dato che appunto l'art. 648-*ter* è uno dei reati-presupposto della normativa antiriciclaggio. In tale senso «repressivo» si è recentemente espressa la circolare n. 81 del 18 agosto 2008 del Comando generale della Guardia di Finanza, che ha fatto riferimento a qualunque tipo di reato fiscale.

A mio avviso, invece, il termine «**provenienti**» riguarda soltanto quei reati fiscali che comportano l'**ingresso nell'impresa di denaro fresco, nuovo** (ad esempio, «cartiera» che vende fatture false; dichiarazione fraudolenta IVA od indebita compensazione che comportano un rimborso di imposta non dovuto), non quelli che consistono **esclusivamente** in un «**risparmio di imposta**», come il citato art. 4, per i quali non è corretto parlare di «denaro proveniente» dal reato.

Il punto, comunque è assai discusso.